

SENTENZA

Cassazione civile sez. VI , - 09/04/2019, n. 9844

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria	- rel. Presidente	-
Dott. SCALDAFERRI Andrea	- Consigliere	-
Dott. ACIERNO Maria	- Consigliere	-
Dott. MERCOLINO Guido	- Consigliere	-
Dott. PAZZI Alberto	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8558-2018 proposto da:

B.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PAGANICA 13, presso lo studio dell'avvocato DARIO DE BLASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ORIANI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS);

- intimato -

avverso l'ordinanza n. R.G. 1776/2017 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte.

RILEVATO

che:

Con provvedimento depositato il 22/12/2017, il Giudice di Pace di Bergamo ha respinto il ricorso proposto da B.K. e confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Bergamo, rilevando la non operatività della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione internazionale a seguito della reiezione da parte del Tribunale e la piena legittimità del provvedimento impugnato.

Ricorre B.K. con ricorso notificato l'8/3/2018 sulla base di un unico mezzo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Con l'unico motivo, rubricato come "errore in fatto e diritto sulla materia e la totale mancanza di presa in considerazione degli elementi probatori offerti e della motivazione sul loro diniego in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4, art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5", il ricorrente si duole sostanzialmente dell'errore del Giudice di Pace nel non avere considerato

che la sospensione determinata dalla proposizione del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale permane sino alla definizione del giudizio con sentenza irrevocabile.

Il motivo è fondato.

Posto che il ricorrente, come risulta dalla stessa pronuncia impugnata, ha proposto domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale; che lo stesso ha proposto ricorso ex D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avanti al Tribunale, respinto con da detto Giudice e che il ricorrente ha presentato reclamo avanti alla Corte d'appello non ancora definito, va resa applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale, in tema di immigrazione, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 4, sino alla sua abrogazione ad opera del D.L. n. 13 del 2017, conv. nella L. n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo, eccetto le ipotesi eccezionali che qui non ricorrono, la sospensione "ex lege" del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicchè operava, secondo la disciplina "ratione temporis" vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo (così la pronuncia 18737/2017).

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, decidendosi nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va annullato il provvedimento di espulsione del ricorrente; le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione del ricorrente; condanna il Ministero al pagamento delle spese, liquidate per il giudizio di merito in Euro 1000,00, oltre le spese prenotate a debito (risultando il B.K. ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e per il giudizio di legittimità in Euro 2050, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2019